

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 (Punto 9.11.1 del principio della programmazione)

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo pressoché immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e avendo come base le previsioni assestate del 2023.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2024-2026.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2024-2026, disciplinato dal D.Lgs 118/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, e le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico - gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa. Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La presente nota integrativa viene redatta al fine di esplicitare le attività eseguite da questo Ufficio nella predisposizione del Bilancio di Previsione, per l'esercizio finanziario 2024, in coerenza con le novità legislative in materia.

L'esercizio finanziario 2024 si caratterizza, così come il precedente esercizio, per le notevoli difficoltà per gli Enti locali di approvare il Bilancio di previsione, in ragione delle incertezze legate in primis all'entità dei trasferimenti statali e regionali, ma anche dalle novità nella normativa della fiscalità locale (ad es. Canone unico patrimoniale e Pef Arera secondo Mtr).

Pertanto, nell'attività di predisposizione del bilancio, si è ritenuto opportuno assumere un comportamento prudentiale, così da garantire per quanto possibile la veridicità e il pareggio finanziario.

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU). Il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano, approvato il 13 luglio 2021, intende in sintesi:

- rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale;
- favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali.

Il Comune di Turri ha partecipato ad alcuni bandi ed ottenuto anche finanziamenti, che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa comunitaria, direttamente fino ad € 139.000,00 per appalti di servizi, e fino ad € 150.000,00 per lavori, fatti salvi ulteriori modifiche. Entro queste soglie, non sarà obbligatoria l'aggregazione prevista dal Codice Appalti.

Le soglie (150mila euro per i lavori e 139mila euro per servizi e forniture) sono quelle stabilite dal Decreto "Semplificazioni" (DL 76/2020) e poi elevate dal DL "Governance PNRR e Semplificazioni (DL 77/2022) e si applicano alle procedure di affidamento avviate entro il 30 giugno 2023.

Fino ad oggi c'era però un problema: il decreto "Governance PNRR e semplificazioni" prevede che, per le opere del PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo debbano attenersi all'articolo 37 del Codice Appalti. La norma, stabiliva che i Comuni non capoluogo debbano aggregarsi, scegliendo se ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, procedere con Unioni di Comuni, Consorzi, Associazioni o ricorrere alla Stazione unica appaltante costituita presso Province, Città metropolitane o enti di area vasta.

Questo vincolo è stato rimosso perché, come segnalato dall'Associazione nazionale dei comuni (Anci), stava creando difficoltà e ritardi negli affidamenti diretti delle opere finanziate con le risorse del PNRR e PNC.

L'obbligo di aggregazione resterà quindi solo per servizi ed opere di importo superiore.

Il Comune di Turri come tutte le Pubbliche Amministrazioni, ha partecipato attivamente e fattivamente ai bandi del PNRR e del PNC coinvolgendo, l'intera struttura come in seguito descritto.

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

Imposte, tasse e proventi assimilati

Con la L. di Bilancio 2020 (L. 160/2019) è stata sancita l'unificazione Imu-Tasi con conseguente abolizione del tributo per servizi indivisibili (TASI). La nuova «nuova Imu» è da considerarsi un nuovo tributo pur mantenendo gli elementi fondanti della disciplina attuale. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono sostanzialmente le norme già previste. Continua ad essere esclusa l'abitazione principale o assimilata fatta eccezione per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale il comune di Turri intende mantenere invariata l'aliquota.

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

Per l'anno 2024, il comune non intende aumentare l'imposizione tributaria pertanto le relative aliquote. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2024.

Per quanto concerne invece le tariffe TARI e il relativo piano finanziario, nonostante la vigenza delle nuove metodologie approvate da ARERA (Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019), in attesa della definizione dei costi a carico dell'ente da parte della U.C. "Marmilla" soggetto gestore in forma associata del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento, l'ente manterrà le previsioni e le tariffe, temporaneamente, in base al principio di ultrattività delle tariffe ex art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, prevedendo entro la data fissata da norme statali per la deliberazioni di legge le necessarie deliberazioni definitive per le tariffe e le aliquote 2024.

Si prevede comunque l'adeguamento delle tariffe e il piano economico finanziario TARI non oltre il 30 aprile 2024.

Lo stanziamento relativo alla Tassa Sui Rifiuti (Tari), è stato determinato effettuando una proiezione di gettito, attraverso la costruzione del Piano Economico-Finanziario (PEF), sulla base dei costi del servizio sostenuti nell'esercizio 2022 direttamente dall'Ente e di quelli previsionali trasmessi dall'Unione dei Comuni per il 2022, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e, in caso di diverse informazioni rese disponibili, sarà aggiornato con i costi previsti per l'annualità 2024, entro i termini previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Lo stanziamento per l'Imposta Municipale Imu è costituito dal gettito stimato sulla base della banca dati IMU, e dalle previsioni ottenute dal simulatore presente sul Portale Federalismo Fiscale del Ministero dell'Interno aggiornata in relazione alle diverse fattispecie impositive, con applicazione delle stesse aliquote in vigore nell'esercizio 2024.

Le entrate relative alle restanti imposte e tasse.

Addizionale comunale all'IRPEF: Le previsioni di questa entrata per ciascuno degli anni 2024/2025/2026, tengono conto delle modifiche apportate al principio contabile applicato concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'allegato 4/2 del Dlgs 118/2011) che consente di accertare l'addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, (anno 2022), purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza, tenendo conto della variazione di aliquota adottata nel 2022 che è passata dal 0,5% al 0,4%.

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: Dal 2021 il gettito corrispondente all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni confluisce nel nuovo Canone unico di concessione Patrimoniale.

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

La quota spettante al Comune di Turri a titolo di Fondo di Solidarietà comunale iscritta in bilancio, stimata è stata calcolata sulla base dei dati pubblicati nella sezione "Finanza Locale" del sito del Ministero dell'Interno per l'anno corrente e sulle risultanze dell'anno 2023.

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

Trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Tale entrata è caratterizzata prevalentemente da trasferimenti regionali destinati alle fasce più deboli della popolazione, quali per esempio quelli relativi al progetto "ritornare a casa", il contributo per la legge 162/2000 relativi ai portatori di handicap grave, rispetto alle quali l'Ente svolge il ruolo di intermediario, incaricato di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del trasferimento medesimo.

I trasferimenti dello Stato per le varie finalità alle quali sono destinate, sono stati iscritti i fondi comunicati dal Ministero per l'emergenza sanitaria.

Entrate Extratributarie

Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi, sono state previste tenendo conto dell'andamento storico di tale entrate, del numero degli utenti e delle modalità di erogazione dei servizi.

I proventi dei beni sono previsti come segue:

- per quanto riguarda canoni, locazioni e affitti in base a contratti e convenzioni in essere;
- per quanto attiene il rendimento degli impianti fotovoltaici tenendo conto dell'andamento storico;
- relativamente alle concessioni cimiteriali sulla base dell'andamento storico consolidato.

Canone Unico di Concessione: La legge 160/2019, all'art. 1 comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. A livello contabile, si eliminano le entrate ex COSAP, ex imposta sulla pubblicità ed ex diritti sulle pubbliche affissioni e si iscrive, il gettito patrimoniale derivante dal nuovo canone al TITOLO III con pari diminuzione del gettito tributario.

Contributi agli investimenti

Tale voce è finanziata con contributo regionale denominato "Fondo Unico" di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, stimato sulla base di quanto comunicato dalla Regione Sardegna per l'anno 2023.

Con delibere di Giunta nr. 96 del 25/11/2022 e 102 del 29/12/2022 l'Ente ha proceduto alla ricognizione degli interventi non nativi PNRR, riconducendoli nel perimetro delle opere disciplinate dalle regole del Piano.

Nel Bilancio 2024-2026, gli interventi PNRR iscritti sono i seguenti:

U	152.14	SPESE EFFICIENTAM. ENERGETICO EDIFICI COM. - PNRR M2C4 2.2- EX L.160 2019- CUP F64H23000330006 - E.4048.14	17.01-2.02.01.04.002	2	50.000,00
---	--------	---	----------------------	---	-----------

Quelli iscritti nell'esercizio 2023, sotto elencati, sono tutt'ora in corso:

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

U	152	7	SPESA PER INFRASTRUTT. SOCIALI. - CONTRIB. STATALE- EX DPCM 17/07/2020 - PNRR M2C2 12.1 CUP F68E22000240001- E 4048.5	08.01-2.02.01.09.999	Non Nativo	2	16.000,00	2.120,46	0,11	7.999,89	7.999,89	0	7.999,89	10.120,35
U	152	8	SPESA EFFICIENTAM. ENERGETICO EDIFICI COM. - PNRR M2C4 2.2- EX L.160 2019- E 4048.8	17.01-2.02.01.04.002	Non Nativo	2	50.000,00	30	4.089,80	45.910,20	45.910,20	0	45.910,20	45.940,20
U	152	11	SPESA EFFICIENTAM. ENERGETICO EDIFICI COM. - PNRR M2C4 2.2- EX L.160 2019- E 4048.11 DAL 2023	17.01-2.02.01.04.002	Non Nativo	2	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	152	12	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI - MESSA IN SICUREZZA - EX D.L.34/2019 ART.30-PNRR - M2C4.2- E 4048.13	08.01-2.02.01.09.012	Non Nativo	2	84.168,33	0	0	0	0	84.168,33	84.168,33	84.168,33
U	152	13	SPESA PER INFRASTRUTT. SOCIALI-EX DPCM 17/07/2020 - PNRR M2C2 12.1 - E 4048.12	08.01-2.02.01.09.999	Non Nativo	2	8.000,00	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Altre entrate in conto capitale

Sono iscritti gli oneri di urbanizzazione, stimati in base all'andamento storico e indicazione dell'ufficio tecnico.

Accensione di Mutui e prestiti

Non è previsto il ricorso a mutui per il triennio 2024-2026.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Con il passaggio all'armonizzazione dei sistemi contabili è sorta la necessità per l'ente di dover adeguare il fondo rischi denominato "Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità" per evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione attraverso lo stanziamento nella parte spese di un accantonamento.

Quest'ultimo viene determinato fino all'anno 2019 applicando agli stanziamenti dei crediti dubbi previsti nel bilancio una percentuale ottenuta dal rapporto tra incassi in c/competenza e in c/residui e gli accertamenti relativi entrambi agli ultimi 5 esercizi, mentre a partire dall'esercizio 2020 si tiene conto dei soli incassi a competenza.

La percentuale d'incasso può essere ottenuta mediante tre modalità diverse e l'ente ha stabilito di utilizzare il metodo della media semplice, in quanto ritenuta più congruente rispetto all'andamento della riscossione dei crediti. La legge di stabilità 2015 e successive modifiche, da ultima la legge di bilancio 2019, consente di poter stanziare nel bilancio di previsione un importo a titolo di fondo crediti pari al 95% dell'importo risultante dall'applicazione del metodo usato nell'esercizio 2020 oppure al 100% nel 2020 e al 100 % nel 2021 e il 100% negli anni successivi.

Si precisa che le entrate sono state analizzate con livello di verifica a livello capitolo.

Sono state prese in considerazione per la determinazione dello stanziamento del fondo le voci con un maggior rischio di esigibilità quali Tari/Tares, Recupero evasione Imu, Fitti reali fabbricati e fondi rustici, ex Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità, proventi da canone di concessione comunita' alloggio, proventi da concessione e canoni beni mobili. Al contrario, non si è ritenuto opportuno effettuare accantonamenti per le seguenti voci di entrata:

- Diritti di segreteria, diritti per il rilascio di carte d'identità, proventi derivanti da fotocopie, fax e concessioni cimiteriali in quanto si tratta di introiti certi poiché il servizio è erogato solo a seguito del pagamento dello stesso da parte dell'utente;

- Quote utenza relative ai servizi di assistenza domiciliare e mensa scolastica, in quanto tutti gli utenti versano regolarmente e negli ultimi anni non sono mai stati rilevati dei mancati introiti relativi a questi servizi;

- Interessi attivi, in quanto trattasi di importi non rilevanti di modesto ammontare;

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

- Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e fondi perequativi, per espressa disposizione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.3.

Fondi PNRR PA digitale 2026

Il PNRR destina alla digitalizzazione il 27% dei 191,5 miliardi, e gli obiettivi sono trasversali alle diverse missioni, anche se a tale tema è dedicata in particolare la missione 1 (DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO).

Il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ha pubblicato gli avvisi relativi alle seguenti misure:

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici

1.4.3 Adozione PagoPA e app IO

1.4.4 Adozione identità digitale

1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Il comune ha presentato le candidature per alcuni avvisi del digitale, che sono state regolarmente accettate. Le risorse sono state iscritte nell'annualità 2023 in base all'esigibilità della spesa e i progetti sono tutt'ora in corso. Per l'esercizio 2024 sono in fase di valutazione nuove candidature PNRR.

U	27	10	MIGRAZIONE AL CLOUD SERVIZI DIGITALI - PNRR M1C1 - 1.2 - CUP F61C22001390006	01.11-1.03.02.19.000	Native	2	47.427,00	0	47.427,00	0	0	0	0	0	0
U	101	3	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE - PNRR M1C1 - 1.4.4 - CUP F61F22002460006 - E 4023	01.11-2.02.03.02.002	Native	2	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0
U	101	4	ATTIVAZIONE SERVIZIO PIATTAFORMA PAGOPA - PNRR M1C1 - 1.4.3 - CUP F61F22002440006 - E 4024	01.11-2.02.03.02.002	Native	2	10.319,00	0	10.319,00	0	0	0	0	0	0
U	101	5	ATTIVAZIONE SERVIZIO APP IO - PNRR M1C1 - 1.4.3 - CUP F61F22002450006 - E 4025	01.11-2.02.03.02.002	Native	2	4.617,00	0	4.617,00	0	0	0	0	0	0

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi e passività potenziali

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito in quanto vi sono allo stato attuale cause in corso di definizione.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

L'entità dell'accantonamento è definita in modo variabile a seconda che la situazione di bilancio del 2014 sia in miglioramento o in peggioramento rispetto al risultato medio del triennio 2011-2013.

Se l'azienda è in perdita nel 2014 (a fronte di un utile nel triennio precedente) o se la perdita è aumentata nel 2014 rispetto al periodo precedente, il calcolo per determinare la quota di

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

accantonamento è il seguente (cfr. lettera b), comma 552): l'accantonamento deve essere pari al 25% della perdita per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017.

Se l'azienda nel 2014 è in miglioramento rispetto al periodo precedente, il calcolo per determinare la quota di accantonamento è il seguente (cfr. lettera a), comma 552): si riduce del 25% l'ammontare della perdita nel 2014 e si calcola la somma da accantonare sottraendo a tale perdita 'migliorata' l'ammontare del risultato medio 2011-2013.

Nel bilancio le perdite delle società partecipate, stimate o effettive, andranno riportate per intero, ovviamente in proporzione alla quota di partecipazione e tenendo conto delle differenze di margine di riferimento tra società di servizi a rete ed altre. Il Dlgs 100/2017 ha introdotto un'utile precisazione, ovvero che le Pa locali possono ripianare le perdite della società con le somme accantonate.

Al momento nessuna Società partecipata presenta un risultato di esercizio negativo, e pertanto il fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 2.358,25 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

Fondo garanzia crediti commerciali

Si dà atto di non essere tenuti alla costituzione del fondo di garanzia in quanto rispettosi degli indicatori sui tempi di pagamento (- 9,80 gg) e per inesistenza di debiti scaduti e/o dovuti e non pagati alla data del 31/12/2021 e al 31/12/2022.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Fondo accantonamenti per rinnovi contrattuali

Ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 sono stati previsti nei macroaggregati afferenti le spese di personale gli importi relativi agli scatti di vacanza contrattuale che interverranno in corso d'anno e nell'apposito fondo.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

La proposta di Bilancio 2024-2026 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato definitivo dell'avanzo di amministrazione del 2023 accertato ai sensi di legge.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Con riferimento alla parte spesa, si evidenzia quanto segue

Spesa corrente

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio;
- Interessi su mutui in ammortamento;
- Contratti e convenzioni in essere per i diversi servizi;
- Spese per utenze e servizi di rete;
- Spese per servizi scolastici e per assistenza ai disabili e ai soggetti che si trovano in situazioni disagiate;
- Spese per quote associative sulla base degli oneri annuali comunicati e storicizzati;
- Spese per attività socio-culturali, sulla base degli interventi realizzati dall'Amministrazione negli ultimi esercizi e sulla base del supporto ordinariamente erogato alle Associazioni del territorio;
- Spese per le somme da trasferire all'Unione Comuni "Marmilla" per i servizi gestiti in forma associata;
- Spese assicurative storicizzate;
- Forniture di beni di consumo e materiale sulla base della spesa sostenuta dall'Ente negli ultimi esercizi;

Spesa di investimento

Gli stanziamenti iscritti in bilancio riguardano:

- Interventi migliorativi strade interne, esterne e stabili comunali;
- Interventi urbanizzazione aree Peep;
- Interventi di riqualificazione urbana di varia natura;
- Interventi con Cofinanziamento di contributi regionali e Statali.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO

Alla data di presentazione del presente bilancio, la Giunta non ha ancora approvato lo Schema del Rendiconto di gestione, pertanto, non risulta disponibile il dato certo sull'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023.

A tal riguardo si precisa che non è prevista nessuna applicazione dell'avanzo di amministrazione al Bilancio di Previsione.

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Garanzie prestate dall'ente

L'ente non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria a favore di enti e di altri soggetti.

COMUNE DI TURRI (Prov. SU)

SERVIZIO FINANZIARIO

Strumenti finanziari derivati

L'ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

Elenco degli organismi partecipati

L'ente non ha alcun organismo strumentale.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute.

PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	DATA INIZIO	% PARTEC.	OGGETTO	ONERI COMUNE
02378460923	Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia	24.12.1984	5%	Gestione del turismo e della cultura del territorio	3.800 annui
02934390929	Abbanoa S.p.a.	28.12.2004	0,0127928%	Gestione servizio idrico integrato	Canoni utenze
01129830954	Gal Marmilla soc. consortile A.r.l.	09.07.2009	1,031%	Strategie di sviluppo rurale con metodologia leader	nessuno
02865400929	Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna	25.09.2003	0,0003076%	Gestione del territorio	Quota annuale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Daniele Lai